



COMUNE DI ANDRANO

Provincia di Lecce

ORDINANZA N. 5/2012

Oggetto : Nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali, delle attività artigianali di pizzeria-rosticceria-pasticceria, delle attività artigianali limitatamente alla vendita di prodotti nei locali di produzione, delle attività di agricoltori, di produttori di pasta fresca, panificatori, nonché delle attività di barbieri, acconciatore, estetista e mestieri affini.

IL SINDACO

Richiamati i propri provvedimenti prot. n. 4621 del 18.7.1997, prot. n. 7700 del 27.11.2008, prot. n. 7121 del 16.11.1993, nonché l'ordinanza n. 30/2011, aventi ad oggetto la disciplina degli orari di apertura e chiusura dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività commerciali e delle attività artigianali di barbieri, acconciatore, estetista e mestieri affini;

Visto l'art. 31 comma 1 del D.L. n. 201/11, convertito nella legge 214 del 22.12.2011, che ha modificato l'art. 3 comma 1 lettera d-bis del D.L. n. 223/06, convertito nella legge 248/06, e l'art. 40 del D.L. n. 5/2012;

Dato atto che le attività commerciali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti), le attività artigianali che effettuano la vendita di prodotti nei locali di produzione, le attività di produttori agricoli che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli, le attività di produzione di pasta fresca, le attività di panificatori, barbieri, acconciatori, estetisti e mestieri affini, possono essere svolte senza l'obbligo di osservare orari di apertura e chiusura, chiusura domenicale e festiva, giornata di chiusura infrasettimanale;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 35 comma 7 del D.L. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, la Regione Puglia, per quanto attiene la disciplina degli orari e delle giornate di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non ha adeguato le proprie disposizioni normative entro il prescritto termine del 31.12.2011;

Considerato che, in virtù della nuova normativa in materia, è necessario revocare i vigenti provvedimenti sindacali e contestualmente disporre la nuova disciplina valida per le attività e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché, per analogia, anche per quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti), per le attività artigianali che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli, le attività di produzione di pasta fresca e prodotti da forno, nonché quelle di barbieri, acconciatore, estetista e mestieri affini;

Acquisito in proposito il parere delle Associazioni di categoria, giusta nota prot. n. 1293 dell'1.3.2012;

ORDINA

le attività commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché quelle similari artigianali di pizzeria, rosticceria, pasticceria, gelateria (che peraltro svolgono congiuntamente l'attività di vendita al dettaglio di altri prodotti), produzione di pasta fresca, panificazione, le attività artigianali limitatamente alla vendita nei locali di produzione, le attività di produttori agricoli che effettuano la vendita diretta di prodotti agricoli, nonché le attività di barbiere, acconciatore, estetista e mestieri affini, possono essere svolte senza l'obbligo di osservare la chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale.

L'orario ed i giorni di effettiva apertura e chiusura, qualora osservati, devono essere resi noti al pubblico mediante cartelli o altri mezzi idonei a tale scopo. La mancata pubblicizzazione degli orari è punita a norma di legge.

DIVIETO DI METTERE A DISPOSIZIONE DI MINORI DI ANNI 16 BEVANDE ALCOLICHE

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 689 e 691 c.p., è fatto divieto ai titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nonché agli esercenti le attività commerciali ed ai titolari di pizzerie d'asporto, rosticcerie, paninoteche, pasticcerie, gelaterie e gastronomie artigianali, rispettivamente di somministrare e mettere a disposizione dei minori di anni 16, anche a titolo gratuito, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Il divieto è da intendersi esteso anche alla vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche effettuate in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici e non, che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici degli utilizzatori o, in alternativa, qualora non sia presente sul posto, in maniera continuativa, apposito personale che possa effettuare controlli mirati.

DIFFUSIONE DI MUSICA

Gli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato, per motivi di ordine pubblico, devono cessare la diffusione di musica nel locale, a qualsiasi titolo esercitati, entro le ore 01,00 durante il periodo estivo (orario legale) ed entro le ore 24,00 durante il periodo invernale (orario solare). Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, i locali pubblici isonorizzati per i quali sia dimostrato tecnicamente, da parte del titolare, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. 16.4.1999 n. 215 e dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 59 c.p.

ATTIVITA' COMMERCIALI SU AREE PUBBLICHE

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato osserveranno gli orari di vendita stabiliti in precedenza per le diverse tipologie di mercati e fiere.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite a termini della legislazione vigente.

E' abrogata ogni altra precedente disposizione in materia in contrasto con la presente ordinanza. Gli Ufficiali ed agenti di polizia sono incaricati della osservanza della presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni e straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Sede Municipale, li 19 marzo 2012

IL SINDACO
F.to Avv. Carmine Pantaleo

Albo Pretorio